
DOTT. GIOVANNI DI GIUNTA

Via A. Da Messina, 67 - 95029 Viagrande (CT)

Cell. 366-5619623

giovannidigiunta@hotmail.it

I grillini e l'accesso ai fondi rustici a fini venatori.

Che i grillini siano contrari alla caccia è un fatto noto, ma che si stiano prodigando a farla chiudere definitivamente è notizia di pochi giorni addietro. Il presupposto giuridico sul quale incardineranno un procedimento giurisdizionale l'hanno individuato nella presunta incostituzionalità dell'art. 842 c.c. che, in buona sostanza, consente ai cacciatori di potere esercitare l'attività venatoria nei fondi rustici anche in assenza del permesso del proprietario terriero, a meno che il fondo non sia recintato nei modi previsti dalle leggi sulla caccia. A loro avviso, infatti, l'accesso dei cacciatori nei terreni di caccia consentito dalla menzionata norma codicistica si pone in stridente contrasto con l'art. 42 della Costituzione il quale statuisce, tra l'altro, che la legge riconosce e garantisce la proprietà privata.

Quanto in appresso tende a dimostrare esattamente il contrario, cioè che è proprio l'art 42 della Costituzione, e non solo, a legittimare l'accesso dei cacciatori nei fondi rustici per finalità venatorie, ecco perché.

Pagina 1 di 6

Giovanni Di Giunta, cell: 366 5619623 - Stefano Privitera, cell: 346 6867096 -
Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965

Codice fiscale n. 90051890870

*In vigenza del vecchio regime di caccia controllata ex L. 968/1977, il Legislatore intravedeva nella fauna un bene patrimoniale e, come tale, lo faceva assurgere a patrimonio indisponibile, sollevandolo dallo status di res nullius cui era stato assoggettato sin dall'epoca romana. L'impianto della 968 restava, però, identico al vecchio T.U. emanato con R.D. n° 1016/1939 nel senso che le limitazioni all'attività venatoria trovavano giustificazione nella difesa di un patrimonio. In tale quadro la limitazione codicistica ex art. 842 c.c al diritto di proprietà trovava legittimazione costituzionale nell'art. 42, co. 2, Cost., poiché l'attività venatoria, intesa come mera attività ricreativa, era ascrivibile alla nozione di **funzione sociale** richiamata dal dettato costituzionale.*

*Sul punto la Corte costituzionale si era espressa già con la sent. n. 57/1976 la quale statuiva che “data l'essenzialità della facoltà di spostamento prevista dall'art. 842 cod. civ. ai fini dell'effettivo esercizio del diritto di caccia e **l'utilità sociale** che nell'esercizio stesso è connaturata, è evidente che mentre la facoltà suddetta si palesa razionalmente insopprimibile, l'eventuale facoltà di ingresso in un fondo altrui per esercitarvi invece attività artistico-culturali (concretantisi, nella specie, nel fotografare animali vaganti) non riveste un parallelo carattere di essenzialità”.*

In seno a tale decisione la Corte ha evidenziato anche i limiti dell'accesso dei cacciatori ai fondi rustici affermando che la caccia:

Pagina 2 di 6

*Giovanni Di Giunta, cell: 366 5619623 - Stefano Privitera, cell: 346 6867096 -
Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965*

- è un diritto di libertà individuale, ma deve essere opportunamente disciplinato;
- ha **rilevanza sociale**, ma va coordinata con altre esigenze e altri diritti;
- è una manifestazione sportivo-agonistica di interesse nazionale, salvi il rispetto dell'incolumità delle persone, la doverosa protezione della fauna e dell'ambiente, nonché la tutela dei prodotti e delle coltivazioni agricole.

Ma c'è di più. Tenuto conto che il cacciatore moderno “alleva” fauna selvatica all'interno degli ambiti territoriali di caccia, nonché nelle aree a gestione privata della caccia, che l'allevamento di animali, seppur selvatici, costituisce attività agricola, ecco allora che la legittimazione costituzionale dei limiti che l'art. 842 C.C. impone ai proprietari è da ricercare non solo nella funzione sociale della proprietà ex art. 42, co. 2 della Costituzione, ma anche in quel “razionale sfruttamento del suolo” di cui all'art. 44, co. 1 della Costituzione stessa che originariamente guardava alla riforma agraria: razionale sfruttamento che solo i cacciatori possono attuare. In altre parole, senza l'apporto dei cacciatori che, è bene ripeterlo, allevano la fauna attraverso i piani di miglioramento ambientale previsti nei piani faunistici, nessun sfruttamento del suolo sarebbe immaginabile per ciò che riguarda la fauna selvatica.

Pagina 3 di 6

Giovanni Di Giunta, cell: 366 5619623 - Stefano Privitera, cell: 346 6867096 -
Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965

Chi, infatti, se non il cacciatore, gestirebbe tale patrimonio al di fuori delle aree destinate a protezione e a gestione privata della caccia ? Se, dunque, la fauna va gestita anche negli ambiti di caccia vuoi da un lato per motivi conservazionistici, vuoi dall'altro per il suo "uso" attraverso la caccia, non possono i cacciatori-gestori non avere accesso ai fondi rustici.

A supporto di quanto sopra, si noti che con l'avvento della L.n. 157/1992 il Legislatore acquisisce piena conoscenza del valore ambientale, oltre che patrimoniale, della fauna selvatica. Egli non guarda esclusivamente all'interesse ricreativo del cacciatore, ma riconosce nell'attività venatoria anche lo strumento ideale di regolazione ambientale. In buona sostanza, il Legislatore comprende che attraverso la caccia è possibile raggiungere un equilibrio tra fauna predata e fauna predante, tra fauna ed agricoltori. Gli strumenti per raggiungere ciò sono la pianificazione del territorio, e la programmazione del prelievo di cui agli artt. 10-14 L. 157/92. Tenuto conto poi che il trinomio "fondo rustico/ambiente/paesaggio" è inscindibile, che il cacciatore moderno è divenuto un operatore ecologico, che la caccia concorre a raggiungere un equilibrio ambientale, è possibile dedurre che il limite al diritto di proprietà ex art. 842 c.c. serve anche a perseguire, attraverso l'introduzione nel fondo dei cacciatori, l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio, e quindi dell'ambiente, di cui all'art. 9 della Costituzione.

Pagina 4 di 6

*Giovanni Di Giunta, cell: 366 5619623 - Stefano Privitera, cell: 346 6867096 -
Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965*

In definitiva possiamo affermare che la limitazione al diritto di proprietà previsto dall'art. 842 del c.c. che legittima l'accesso ai fondi rustici dei cacciatori, trova il supporto giuridico negli artt. 9, 42, e 44 della Costituzione.

*Si badi bene che “per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia è **dovuto** ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura dell'amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente”, tanto statuisce l'art. 15, comma 1, L.n. 157/1992.*

La norma in maniera appropriata parla di contributo e non di indennizzo. Infatti, l'indennizzo sarebbe obbligatorio, e costituzionalmente assicurato, qualora l'accesso dei cacciatori nel fondo privato potesse configurare il sorgere di diritti reali di servitù, o di uso che avrebbero l'effetto di limitare il diritto di proprietà e, quindi, il diritto di pieno sfruttamento del suolo. Ora, a parte il fatto che l'accesso nei fondi rustici da parte dei cacciatori riguarda soltanto il periodo (cinque mesi) e i giorni (tre per settimana) in cui è consentita l'attività venatoria, nessuna limitazione al diritto di proprietà è deducibile dall'uso del fondo a fini venatori; semmai, deriverebbe dall'accesso un mero disturbo che il proprietario sarebbe costretto a subire. In altre parole il contributo si configura come una sorta di corrispettivo dovuto al proprietario del fondo inserito

Pagina 5 di 6

*Giovanni Di Giunta, cell: 366 5619623 - Stefano Privitera, cell: 346 6867096 -
Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965*

all'interno del piano faunistico attraverso un provvedimento amministrativo (quindi d'imperium), a fronte del sorgere sulla sua proprietà di una sorta di vincolo faunistico.

In definitiva non credino i grillini di avere trovato nell'art. 842 del c.c. il "tallone d'Achille" per far chiudere definitivamente la caccia (perché tale sarebbe l'effetto di negare ai cacciatori l'accesso nei terreni privati), se così fosse stato la caccia sarebbe già da tempo chiusa per opera delle associazioni ambientaliste. Ci provino se proprio non trovano altro da fare, avremo anche questa volta le argomentazioni giuridiche per farci valere.

Viagrande, il 16 gennaio 2016

Dott. Giovanni Di Giunta

Pagina 6 di 6

*Giovanni Di Giunta, cell: 366 5619623 - Stefano Privitera, cell: 346 6867096 -
Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965*

Codice fiscale n. 90051890870
